



Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 15 MARZO 2013
105/2013/R/COM

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE MODALITÀ APPLICATIVE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E RATEIZZAZIONE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEI GIORNI DEL 20 MAGGIO 2012 E SUCCESSIVI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 marzo 2013

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un "Quadro per l'adozione comunitaria in materia di acque";
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2012, recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, recante estensione dello stato di emergenza per gli eventi sismici del 20 maggio 2012 alle province di Reggio Emilia e Rovigo;
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e

Autorità per l'energia elettrica e il gas

- il 29 maggio 2012, convertito, con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122 (di seguito: decreto legge 74/12);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n. 213 (di seguito: decreto legge 174/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012 (di seguito: decreto ministeriale 1 giugno 2012) come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04 (di seguito: deliberazione 40/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, GOP 63/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11;
- l'Allegato C alla deliberazione ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2012, 235/2012/R/com (di seguito: deliberazione 235/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 250/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 314/2012/R/com;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 31 ottobre 2012, 453/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 572/2012/I/com;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/dt;
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/dt;
- la nota dell'Autorità in data 28 dicembre 2012, prot. n. 43943, relativa alla trasmissione della deliberazione 572/2012/I/com, recante richiesta al Governo di indirizzi sull'allegato schema di provvedimento in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi;
- la comunicazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2013 prot. 4324/2012/106/293, ricevuta dall'Autorità il 16 gennaio 2013, prot. n. 2572;
- le comunicazioni di Sorveglianza del 28 gennaio 2013 (prot. Autorità 3876 del 28 gennaio 2013), Edison del 28 gennaio 2013 (prot. Autorità 3934 del 28 gennaio 2013), Federutility del 7 febbraio 2013 (prot. Autorità 5338 del 8 febbraio 2013), Arger del 13 febbraio 2013 (prot. Autorità 6003 del 13 febbraio 2013), Enel del 18 febbraio 2013 (prot. Autorità 6522 del 18 febbraio 2013), Assoelettrica del 18 febbraio 2013 (prot. Autorità 6649 del 19 febbraio 2013) e Regione Emilia Romagna del 21 febbraio 2013 (prot. Autorità 6946 del 21 febbraio 2013).

136 An

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 74/12, emanato in seguito agli eventi sismici del 20 maggio 2012 e successivi, prevede che:
 - con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto;
 - entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del medesimo decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
 - con le deliberazioni 235/2012/R/com e 6/2013/R/com l'Autorità ha dato attuazione alle sopra richiamate disposizioni del decreto legge 74/12.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, della deliberazione 6/2013/R/com ha individuato i soggetti beneficiari delle agevolazioni disciplinate nel medesimo provvedimento tramite merito rinvio alla normativa di riferimento;
- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 6/2013/R/com, sono pervenute all'Autorità richieste di chiarimento in merito all'individuazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni disposte dalla medesima deliberazione, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 67 *septies*, comma 1, del decreto legge 83/12;
- l'articolo 67 *septies*, comma 1, del decreto legge 83/12, come modificato dal decreto-legge 174/12, prevede che il decreto legge 74/12 e l'articolo 10 del medesimo decreto legge 83/12 si applichino anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castela d'Arjo, Commesaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnuovo Bariano, Fiesso Umbertino, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Pradena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta;
- l'articolo 11, ai commi 1 *quater* e 6 *bis*, prevede che le disposizioni del decreto legge 74/12 si applichino integralmente anche al territorio del comune di Motteggiana e dispone l'inserimento, nell'allegato 1 al decreto ministeriale 1 giugno 2012, del comune di Motteggiana nell'elenco della provincia di Mantova, nonché dei comuni di Ferrara e Mantova nell'elenco delle rispettive province;

CONSIDERATO CHE:

- permangono dubbi sulle modalità applicative per il riconoscimento delle agevolazioni dei soggetti di cui all'articolo 67 *septies*, comma 1, del decreto legge 83/12, situati nei comuni diversi da quelli di Motteggiana, Ferrara e Mantova, in particolare con riferimento alle modalità per dimostrare, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni tariffarie, il "nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici" previsto dal medesimo comma;
 - al fine di ottenere le agevolazioni previste dalla deliberazione 6/2013/R/com i soggetti titolari di utenze nelle città di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Rovigo devono dimostrare di aver ottenuto la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 1 giugno 2012; e che detta sospensione è riconosciuta ai soggetti che dichiarino l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.
- CONSIDERATO CHE:
- la deliberazione 6/2013/R/com prevede agevolazioni per il servizio di connessione per i clienti/utenti domestici che, a seguito di inagibilità dell'immobile originario, siano costretti a trasferirsi in un modulo temporaneo abitativo o in un'altra sistemazione individuata autonomamente; e che dette agevolazioni prevedono che le nuove connessioni e/o volture o sudenti che si rendessero necessari per attivare il nuovo punto di fornitura sono effettuati senza oneri a carico del cliente/utente finale;
 - non sono invece previste agevolazioni in relazione ad operazioni quali disattivazioni e/o riattivazioni per il punto di fornitura originario nell'immobile inagibile, ad uso domestico;
 - le disattivazioni che non sono state esplicitamente richieste dal cliente/utente finale, ma che sono state effettuate per motivi di sicurezza, e la successiva riattivazione, in ogni caso non possono essere poste a carico del medesimo cliente/utente finale; e che i costi delle suddette operazioni non sono coperti dai meccanismi previsti dalla deliberazione 6/2013/R/com;
 - il punto di fornitura originario in immobili inagibili, qualora non sia stato disattivato, gode delle agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica, gas e acqua, come disciplinate dagli articoli 4, 5, 7, 8 e 19 della deliberazione 6/2013/R/com; e che dette agevolazioni prevedono, tra l'altro, il dimezzamento dei corrispettivi di rete, ivi comprese le quote fisse, per due anni a partire dal 20 maggio 2012; e che pertanto, per il punto di fornitura originario in immobili inagibili, qualora non sia stato disattivato, i clienti/utenti finali sono tenuti al pagamento del 50% delle quote fisse dei corrispettivi di rete, anche in presenza di consumi nulli;
 - in merito a quanto sopra, è stato segnalato come, in presenza di abitazioni dichiarate inagibili per le quali la disattivazione non è stata effettuata per ragioni di sicurezza, si verificherebbe l'impossibilità per il cliente/utente di evitare di sostenere oneri connessi ai relativi punti di fornitura, sebbene di fatto inutilizzabili, trovandosi a dover sostenere, alternativamente, il 50% delle quote fisse degli oneri di rete, ovvero i corrispettivi previsti per le richieste di disattivazione e successiva riattivazione.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, della deliberazione 6/2013/R/com disciplina le modalità per l'ottenimento delle agevolazioni non automatiche; e che detto articolo prevede, tra l'altro, che la domanda per l'ottenimento delle agevolazioni sia presentata dal cliente finale all'esercente alla vendita dell'energia elettrica e il gas, il quale poi trasmette la suddetta istanza all'impresa distributrice competente, che deve effettuare alcune verifiche al fine di attivare le agevolazioni;
- alcuni operatori hanno segnalato all'Autorità l'opportunità di prevedere che la suddetta impresa distributrice informi l'esercente la vendita sul risultato delle verifiche di cui al precedente alinea, al fine di garantire un completo processo di verifica;
- con le sopraccitate comunicazioni e segnalazioni, oltre con contatti diretti con gli uffici dell'Autorità, gli esercenti la vendita di energia elettrica e gas, i gestori del servizio idrico integrato e le loro associazioni rappresentative hanno inoltre evidenziato problematiche applicative della deliberazione 6/2013/R/com e, in particolare:
 - la difficoltà per l'esercente la vendita di avere conoscenza della effettiva applicazione, da parte dell'impresa di distribuzione, dell'accrescimento dell'importo delle agevolazioni tariffarie;
 - la non possibilità di utilizzare il documento di fatturazione per assolvere agli obblighi comunicativi a beneficio del cliente/utente finale qualora quest'ultimo abbia cambiato fornitore e non risulti pertanto più destinatario di documenti di fatturazione da parte dell'esercente la vendita uscente;
 - la difficoltà nella predisposizione obbligatoria, su richiesta del cliente/utente, di un piano di rateizzazione di durata inferiore ai 24 mesi previsti, pur rimanendo ferma la facoltà per il singolo esercente la vendita di predisporre volontariamente, e di offrire al cliente/utente finale in aggiunta al piano di rateizzazione previsto dalla delibera 6/2013/R/com, piani di rateizzazione anche di durata inferiore rispetto a quello previsto dalla deliberazione 6/2013/R/com sempre ferma restando la libertà di scelta del cliente/utente finale;
 - la difficoltà per l'esercente la vendita di provvedere, entro il 31 maggio 2013, all'emissione per ogni singolo cliente/utente finale di una fattura unica contabilizzante sia gli importi non fatturati sia le agevolazioni, anche in ragione della necessità di disporre dei dati dell'impresa distributrice per ricomprendere correttamente le perdite agevolazioni nel piano stesso;
 - la difficoltà per l'esercente la vendita, in mancanza di dati e di documenti di fatturazione da parte dell'impresa di distribuzione, di provvedere fin da subito a formulare un piano di rateizzazione che tenga conto anche delle agevolazioni tariffarie.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il comma 25.4, della deliberazione 6/20013/R/com prevede che, in deroga a quanto disposto dalla deliberazione 40/04, la fornitura di gas naturale agli impianti di utenza siti nei comuni colpiti dagli eventi sismici, o realizzati nei moduli temporanei abitativi, o per le utenze di gas naturale nella titolarità dei



soggetti di cui al comma 1.4, è attivata previa acquisizione del modulo di cui all'Allegato E alla medesima deliberazione 40/04, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore, fatto pervenire dal cliente finale al distributore;

- l'accertamento documentale, di cui alla deliberazione 40/04, prevede la corresponsione, da parte del cliente finale, dei corrispettivi di cui ai commi 8.1 e 8.3, della medesima deliberazione;
- l'attivazione di nuovi impianti di fornitura mediante le procedure semplificate, di cui al comma 25.4, della deliberazione 6/2013/R/com non comporta invece il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente alinea;
- è stata, inoltre, segnalata l'incertezza circa la possibilità, per il cliente finale, di optare liberamente tra la procedura ordinaria di accertamento documentale e la procedura semplificata disciplinata con deliberazione 6/2013/R/com;
- l'accertamento documentale, di cui alla deliberazione 40/04, costituisce un'azione a maggior garanzia della sicurezza del servizio di distribuzione del gas, a tutela del cliente finale e della privacy e pubblica incolumità;
- è stato rilevato, altresì, un errore materiale nella formulazione della previsione di cui all'articolo 17, comma 17.1, della deliberazione 6/2013/R/com, in quanto le previsioni relative al divieto di sospensione delle forniture, come disposto dall'articolo 6, della deliberazione 31/4/2012/R/com, sono venute meno già a partire dal 20 novembre 2012 e non per effetto della deliberazione 6/2013/R/com, risultando pertanto legittime le richieste di sospensione per morosità presentate a partire dalla predetta data del 20 novembre 2012.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare e integrare la deliberazione 6/2013/R/com, al fine di precisare le modalità applicative per il riconoscimento delle agevolazioni, di cui alla deliberazione 6/2013/R/com, per i soggetti di cui all'articolo 67 *septies*, comma 1, del decreto legge 83/12, nei comuni diversi da Ferrara, Mantova e Monteggiara, garantendo equità di trattamento in particolare con le utenze assimilabili, site nei comuni di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Rovigo;
- in particolare identificare, ai fini di cui al precedente punto, il "nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici" previsto dall'articolo 67 *septies*, comma 1, del decreto legge 83/12 con lo stato di inagibilità dell'immobile, analogamente a quanto disposto in attuazione dell'articolo 1, comma 3 del decreto ministeriale 1 giugno 2012;
- prevedere, pertanto, che al fine di dimostrare l'esistenza del suddetto nesso causale i soggetti interessati debbano produrre la medesima documentazione già prevista per i soggetti, di cui al comma 1.3, lettera c), della deliberazione 6/2013/R/com, relativa allo stato di inagibilità; e che, in analogia con quanto disposto per i soggetti titolari di utenze nei comuni di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Rovigo, le agevolazioni, di cui alla deliberazione 6/2013/R/com, possono essere riconosciute anche per punti diversi da quelli originari;
- prevedere che le distinzioni richieste dai cliente/utente finale domestico dei punti di fornitura situati in immobili destinati ad abitazione dichiarati inagibili sia senza oneri a carico del medesimo cliente/utente finale, così come la successiva riattivazione;



- prevedere, di conseguenza, che i minori ricavi degli esercenti la vendita e dei distributori di energia elettrica e del gas, nonché del gestore del servizio idrico integrato derivanti dalle disposizioni di cui al precedente alinea siano coperte con le modalità previste negli articoli 1.3, 1.4 e 2.2 della deliberazione 6/2013/R/com,;
- disporre che, a valle della verifica di ammissibilità alle agevolazioni, di cui ai commi 2.3 e 2.10, della deliberazione 6/2013/R/com, l'impresa distributrice ne comunichi l'esito all'esercente l'attività di vendita interessato;
- prevedere, inoltre, che:

- l'impresa distributrice provveda, entro un termine prestabilito coerente con i termini fissati per gli esercenti la vendita, ai conguagli relativi alle agevolazioni e provveda inoltre, anche a mezzo di comunicazione di diversa data e documenti di fatturazione, a dare evidenza all'esercente la vendita dell'avvenuta applicazione delle agevolazioni indicandone l'importo e le relative modalità di accredito, permettendo così all'esercente la vendita di avere sicura consapevolezza dell'effettiva restituzione degli importi già corrisposti e agevolati ed assicurando conseguentemente una corretta applicazione delle agevolazioni stesse da parte degli esercenti la vendita;
- il periodo di rateizzazione, qualora la rateizzazione non risulti ancora avviata alla data della presente deliberazione, decorra dalla data di ricevimento, da parte del cliente/utente finale, della relativa comunicazione dell'esercente la vendita;
- l'esercente la vendita adempia gli obblighi di comunicazione, cui è tenuto ai sensi della deliberazione 6/2013/R/com, verso i clienti/utenti finali precedentemente serviti, a mezzo comunicazioni diverse dalle fatture;
- l'esercente la vendita o il gestore del servizio idrico non sia tenuto a predisporre, su richiesta del cliente/utente finale, un piano di rateizzazione su un periodo inferiore ai 24/12 mesi previsti, pur rimanendo ferma la facoltà per il singolo esercente la vendita/gestore del servizio idrico integrato di predisporre volontariamente, e di offrire al cliente/utente, ed in aggiunta al piano di rateizzazione previsto dalla delibera 6/2013/R/com, piani di rateizzazione anche di durata inferiore rispetto a quanto previsto dalla delibera 6/2013/R/com;
- l'esercente la vendita o il gestore del servizio idrico che ha abbia sospeso la fatturazione provveda all'emissione di un'unica fattura entro il 31 luglio 2013 confermando comunque che tale fattura, relativa agli importi non fatturati, tenga conto delle agevolazioni previste dalla delibera 6/2013/R/com e che il piano di rateizzazione prescritto dalla delibera 6/2013/R/com sia contestuale e decorra dalla data di emissione della suddetta fattura;
- l'esercente la vendita o il gestore del servizio idrico che, per il periodo successivo al 20 maggio 2012 non abbia sospeso la fatturazione, provveda, entro il 31 luglio 2013, all'emissione di un'unica fattura di conguaglio degli importi già fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dalla delibera 6/2013/R/com e riveda contestualmente gli importi già oggetto di rateizzazione al netto delle rate già eventualmente corrisposte dal cliente/utente finale o provveda comunque all'accredito attraverso modalità alternative;

• precisare la facoltà del cliente finale di richiedere l'applicazione integrale della deliberazione 40/04, fermo restando, in tal caso, che il cliente è tenuto al

7

pagamento dei corrispettivi di cui ai commi 8.1 e 8.3, della medesima deliberazione;

- modificare, a seguito di errore materiale, la previsione di cui all'art. 17, comma 1.7.1, della deliberazione 6/2013/R/com, risultando inoltre legittime le richieste di sospensione avanzate già a partire dal 20 novembre 2012

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla deliberazione 6/2013/R/com

1.1 Il comma 1.4, della deliberazione 6/2013/R/com è sostituito dal seguente comma:

“1.4 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano altresì:

a) alle utenze di energia elettrica, gas naturale e del servizio idrico nelle città di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Rovigo, qualora nella titolarità di soggetti che hanno ottenuto la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 1 giugno 2012, anche per punti di fornitura diversi da quelli originari;

b) alle utenze di energia elettrica, gas naturale e del servizio idrico nella titolarità di soggetti con immobili dichiarati inagibili siti nei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnuovo Barriano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio e Argenza, anche per punti di fornitura diversi da quelli originari.”

1.2 Al comma 1.5, della deliberazione 6/2013/R/com, la lettera b) è sostituita dalla seguente lettera:

“b) oppure situati nei comuni di cui al comma 1.4 lettera a), qualora abbiano ottenuto la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 1 giugno 2012, ovvero nei comuni di cui al comma 1.4, lettera b), qualora situati in immobili dichiarati inagibili, secondo le modalità di cui al medesimo comma 1.4.”

1.3 Dopo il comma 2.1, della deliberazione 6/2013/R/com sono aggiunti i seguenti commi:

“2.1bis) soggetti di cui al precedente comma 1.3, lettera c), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui ai commi 6.6, 9.4 e 20.4 presentiamo all'esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale e al gestore del servizio idrico l'istanza per usufruire delle suddette agevolazioni con la documentazione di cui al precedente comma 2.1, lettera a).

2.1ter) l'esercente la vendita di energia elettrica o di gas naturale trasmette le istanze di cui al precedente comma 2.1bis all'azienda distributrice competente contestualmente alla richiesta di disattivazione/rattivazione del punto di fornitura.”

Al comma 2.3, della deliberazione 6/2013/R/com la parola “verifica” è sostituita dalla seguente: “verificano”.

8


- 1.5 Al comma 2.3, della deliberazione 6/2013/R/com, dopo le parole "fosse attivo alla data del 19 maggio 2012" sono aggiunte le seguenti: "e comunicano l'esito della suddetta verifica all'esercente la vendita entro trenta (30) giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al precedente comma 2.2".
- 1.6 Al comma 2.8, della deliberazione 6/2013/R/com, dopo le parole "l'ottenimento della sospensione prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 1 giugno 2012" sono aggiunte le seguenti: "o, ovvero la documentazione di cui al precedente comma 2.1, lettera a), attestante lo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare".
- 1.7 Al comma 2.10, della deliberazione 6/2013/R/com la parola "verifica" è sostituita dalla seguente: "verificano".
- 1.8 Al comma 2.10, della deliberazione 6/2013/R/com, dopo le parole "fosse attivo alla data del 19 maggio 2012" sono aggiunte le seguenti "e comunicano l'esito della suddetta verifica all'esercente la vendita entro trenta (30) giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al precedente comma 2.9".
- 1.9 Dopo il comma 2.11, della deliberazione 6/2013/R/com sono aggiunti i seguenti commi:
 "2.11bis I soggetti di cui al precedente comma 1.4 ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui ai commi 6.6, 9.4 e 20.4 presentano all'esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale e al gestore del servizio idrico l'istanza per usufruire delle suddette agevolazioni con la documentazione di cui al precedente comma 2.8.
 2.11ter L'esercente la vendita di energia elettrica o di gas naturale trasmette le istanze di cui al precedente comma 2.11bis all'azienda distributrice competente contestualmente alla richiesta di disattivazione/riattivazione del punto di fornitura".
- 1.10 Al comma 2.13, della deliberazione 6/2013/R/com, dopo le parole "l'ottenimento della sospensione prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 1 giugno 2012" sono aggiunte le seguenti: "ovvero la documentazione di cui al precedente comma 2.1, lettera a), attestante lo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare".
- 1.11 Al comma 3.1, della deliberazione 6/2013/R/com, dopo le parole "Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento applicate dagli esercenti la distributrice di energia elettrica e di gas naturale sono trasferite dagli esercenti la vendita di energia elettrica e di gas naturale al cliente finale destinatario delle medesime agevolazioni." sono aggiunte le seguenti: "L'impresa distributrice provvede tempestivamente, anche a mezzo di comunicazione diversa dai documenti di fatturazione, a dare evidenza all'esercente la vendita dell'avvenuta applicazione delle agevolazioni".
- 1.12 Dopo il comma 3.4, della deliberazione 6/2013/R/com è aggiunto il seguente comma:
 "3.5 Entro il 30 giugno 2013 l'impresa distributrice provvede ad effettuare e comunicare all'esercente la vendita di energia elettrica e gas naturale i conguagli relativi ai servizi erogati successivamente al 20 maggio 2012, oggetto delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento e già fatturati al medesimo esercente".
- 1.13 Dopo il comma 6.5, della deliberazione 6/2013/R/com è aggiunto il seguente comma:

- "6.6 Per le utenze domestiche di cui ai commi 1.3, lettera c), e 1.4, la disattivazione del punto di fornitura originario richiesta dal cliente finale e la sua successiva riattivazione sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente alle prestazioni e contributi di cui al precedente comma 6.1, lettere a) e b)".
- 1.14 Dopo il comma 9.3, della deliberazione 6/2013/R/com è aggiunto il seguente comma:
 "9.4 Per le utenze domestiche di cui ai commi 1.3, lettera c), e 1.4, per la disattivazione del punto di fornitura originario richiesta dal cliente finale e la sua successiva riattivazione, sono posti pari a zero i corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive passivi commerciali, dalle imprese distributrici e/o dagli esercenti la vendita."
- 1.15 Al comma 11.2, della deliberazione 6/2013/R/com, le parole "decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento" sono sostituite dalle seguenti: "decorrente dalla data della comunicazione di cui al comma 11.5".
- 1.16 Al comma 11.4, della deliberazione 6/2013/R/com, le parole "o rateizzata su un periodo inferiore a quello previsto dal comma 11.2" sono soppresse.
- 1.17 Al comma 11.5, della deliberazione 6/2013/R/com, dopo le parole "evidentiano a beneficio del cliente finale, nella prima fattura utile" sono aggiunte le seguenti: "o tramite comunicazione indirizzata al cliente finale stesso nel caso in cui quest'ultimo non sia più servito dall'esercente la vendita."
- 1.18 Al comma 11.5, lettera c), le parole "o rateizzata su un periodo inferiore a quello previsto dal comma 11.2" sono sostituite dalle seguenti: "e sulle eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dall'esercente".
- 1.19 Il comma 11.6, della deliberazione 6/2013/R/com è sostituito dal seguente comma:
 "11.6 L'esercente la vendita che abbia sospeso, per il periodo dal 20 maggio 2012 al 19 novembre 2012, la fatturazione provvede entro il 31 luglio 2013 all'emissione di un'unica fattura relativa agli importi non fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento. Il piano di rateizzazione di cui ai precedenti commi deve essere contestuale e decorrente dalla data di emissione della suddetta fattura. La predetta fattura contiene altresì la comunicazione al cliente finale relativa alle informazioni di cui al precedente comma 11.5".
- 1.20 Dopo il comma 11.6, della deliberazione 6/2013/R/com è aggiunto il seguente comma:
 "11.6bis L'esercente la vendita che per il periodo dal 20 maggio al 19 novembre 2012 non abbia sospeso la fatturazione, provvede, entro il 31 luglio 2013, all'emissione di un'unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento e contestualmente rivede gli importi di rateizzazione tenendo conto delle rate già eventualmente corrisposte dal cliente finale o provvede, attraverso modalità alternative, all'accredito di tali importi al cliente finale".
- 1.21 Al comma 13.1, della deliberazione 6/2013/R/com le parole "di cui ai precedenti commi 4.1, lettera a), 4.2, lettera a), 5.1, 6.1, lettera a), 6.2, 6.3, e 6.5, lettera a), sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai precedenti commi 4.1, lettera a), 4.2, lettera a), 5.1, 6.1, lettera a), 6.2, 6.3, 6.5, lettera a), e 6.6".

- 1.22 Al comma 13.6, della deliberazione 6/2013/R/com le parole "di cui ai precedenti commi 6.1, lettera b), 6.2, 6.3 e 6.5, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai precedenti commi 6.1, lettera b), 6.2, 6.3, 6.5, lettera b), e 6.6".
- 1.23 Al comma 13.7, della deliberazione 6/2013/R/com le parole "di cui ai precedenti commi 6.1, lettera b), 6.2, 6.3 e 6.5, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti "di cui ai precedenti commi 6.1, lettera b), 6.2, 6.3, 6.5, lettera b), e 6.6".
- 1.24 Al comma 13.9, della deliberazione 6/2013/R/com le parole "di cui ai precedenti commi 6.1, lettera b), 6.2, 6.3 e 6.5, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai precedenti commi 6.1, lettera b), 6.2, 6.3, 6.5, lettera b), e 6.6".
- 1.25 Al comma 14.1, della deliberazione 6/2013/R/com le parole "di cui ai precedenti commi 7.1, lettera a), 7.2, lettera a), 8.1, lettera a), 8.2, lettera a), 9.1 e 9.3" sono sostituite dalle seguenti "di cui ai precedenti commi 7.1, lettera a), 7.2, lettera a), 8.1, lettera a), 8.2, lettera a), 9.1, 9.3 e 9.4".
- 1.26 Al comma 16.3, della deliberazione 6/2013/R/com le parole "con unico documento di fatturazione" sono soppresse.
- 1.27 Al comma 17.1, della deliberazione 6/2013/R/com le parole "dall'entrata in vigore del presente provvedimento" sono sostituite dalle seguenti: "dal 20 novembre 2012".
- 1.28 Al comma 17.1, della deliberazione 6/2013/R/com dopo le parole "non trovano più applicazione le previsioni di cui all'articolo 6 della deliberazione 314/2012/R/com" sono aggiunte le seguenti: "e risultano legittime le richieste di sospensione per morosità presentate a partire dalla predetta data".
- 1.29 Dopo il comma 20.3, della deliberazione 6/2013/R/com è aggiunto il seguente comma:
 "20.4 Per le utenze domestiche di cui ai commi 1.3, lettera c), e 1.4, per la disattivazione del punto di fornitura originario richiesta dall'utente finale e la sua successiva riattivazione sono posti pari a zero i corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dai gestori del servizio."
- 1.30 Al comma 21.2, della deliberazione 6/2013/R/com le parole "dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data della comunicazione di cui al comma 21.5".
- 1.31 Al comma 21.4, della deliberazione 6/2013/R/com le parole "o rateizzata su un periodo inferiore a quello previsto dal comma 21.2" sono soppresse.
- 1.32 Al comma 21.5, lettera c), della deliberazione 6/2013/R/com le parole "o rateizzata su un periodo inferiore a quello previsto dal comma 21.2" sono sostituite dalle seguenti: "e sulle eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dal gestore".
- 1.33 Il comma 21.6, della deliberazione 6/2013/R/com è sostituito dal seguente comma:
 "21.6 Il gestore del servizio idrico integrato che abbia sospeso, per il periodo dal 20 maggio 2012 al 19 novembre 2012, la fatturazione provvede, entro il 31 luglio 2013, all'emissione di un'unica fattura relativa agli importi non fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento. Il piano di rateizzazione di cui ai precedenti commi deve essere contestuale e decorrere dalla data di emissione della suddetta fattura. La predetta fattura contiene altresì la comunicazione all'utente finale relativa alle informazioni di cui al precedente comma 21.5."



- 1.34 Dopo il comma 21.6, della deliberazione 6/2013/R/com è aggiunto il seguente comma:
 "21.6bis Il gestore del servizio idrico integrato che per il periodo dal 20 maggio al 19 novembre 2012 non abbia sospeso la fatturazione, provvede, entro il 31 luglio 2013, all'emissione di un'unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento e contestualmente rivede gli importi di rateizzazione tenendo conto delle rate già eventualmente corrisposte dall'utente finale o provvede, attraverso modalità alternative, all'accredito di tali importi all'utente finale."
- 1.35 Al comma 22.1, della deliberazione 6/2013/R/com le parole "di cui ai precedenti commi 19.1, 20.1 e 20.3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai precedenti commi 19.1, 20.1, 20.3 e 20.4".
- 1.36 Al comma 22.3, della deliberazione 6/2013/R/com le parole "nell'anno precedente" sono soppresse.
- 1.37 Al comma 23.1, della deliberazione 6/2013/R/com le parole "con unico documento di fatturazione" sono soppresse.
- 1.38 Al comma 24.1, della deliberazione 6/2013/R/com, dopo le parole "ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato" sono aggiunte le seguenti: "come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione".
- 1.39 Al comma 25.3, della deliberazione 6/2013/R/com le parole "connessione/attivazione" sono sostituite dalle seguenti: "connessione/attivazione e disattivazione".
- 1.40 Al comma 25.3, della deliberazione 6/2013/R/com le parole "siano già stati oggetto di fatturazione e di pagamento per volontà del cliente finale" sono sostituite dalle seguenti: "siano già stati oggetto di fatturazione e di pagamento per volontà del cliente o dell'utente finale".
- 1.41 Al comma 25.3, della deliberazione 6/2013/R/com le parole "in tal caso, gli esercenti provvedono ad effettuare i relativi conguagli nella prima bolletta utile, e comunque entro il 31 maggio 2013" sono sostituite dalle seguenti "in tal caso, gli esercenti ed i gestori del servizio idrico integrato provvedono ad effettuare i relativi conguagli nella prima bolletta utile, e comunque entro il 31 luglio 2013".
- 1.42 Il comma 25.4, della deliberazione 6/2013/R/com è sostituito dal seguente:
 "25.4 In deroga a quanto disposto dalla deliberazione n. 40/04, l'attivazione della fornitura di gas naturale per i nuovi impianti di utenza siti nei comuni colpiti dagli eventi sismici, ovvero realizzati nei moduli temporanei abitativi, ovvero relativi alle utenze di gas naturale nella titolarità dei soggetti di cui al comma 1.4, è attivata previa acquisizione del modulo di cui all'Allegato E alla medesima deliberazione n. 40/04, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore, fatto pervenire dal cliente finale al distributore. È comunque facoltà dell'utente finale avvalersi della procedura di accertamento documentale prevista dalla deliberazione n. 40/04."
- 1.43 Dopo il comma 25.4, della deliberazione 6/2013/R/com è aggiunto il seguente comma:
 "25.4bis Il distributore rende noto quanto disposto al precedente comma 25.4 nel proprio sito internet, direttamente o tramite collegamento ad altro sito,



nella sezione individuata come "accertamenti della sicurezza postconfortore".

Articolo 2
Disposizioni transitorie e finali

- 2.1 Il presente provvedimento è notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Emilia Romagna, alla Regione Veneto, alla Regione Lombardia, all'ANCI e alla Cassa.
- 2.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 2.3 La deliberazione 6/2013/R/com, come risultante dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 marzo 2013

SP

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

POSIZIONE _____
ASSEGNATO _____
APPROVATO _____
IL SECR. GEN. _____
VISTI _____
IL PRESIDENTE _____
9 FEB 2013